

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 giugno 2024
Riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 308, della legge
30 dicembre 2023, n. 213, destinate alla promozione dello sviluppo
professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello e
alla valorizzazione del personale. (24A04491)
(GU n.205 del 2-9-2024)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», e, in particolare, l'art. 1, comma 310, lettere b) e c), che destina 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio, nonché alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Misure per la valorizzazione dell'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile» e, in particolare, l'art. 19-ter che prevede per le medesime finalità del comma 310, l'istituzione, nello stato di previsione del solo Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di un fondo di 2 milioni di euro da ripartire a decorrere dall'anno 2024, in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

Visto altresì l'art. 3 del citato decreto-legge n. 75 del 2023, che ha disposto la soppressione di ANPAL e il trasferimento delle risorse umane al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ad eccezione del personale appartenente al comparto ricerca, che viene trasferito, unitamente alle correlate risorse finanziarie, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, l'art. 1, comma 308, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 35,32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da destinare al personale in servizio presso gli enti pubblici ivi indicati;

Visti i commi 309 e 310 dell'art. 1 della citata legge n. 213 del 2023, che demandano ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione dei principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle risorse al personale tecnico-amministrativo, nonché la ripartizione delle

risorse di cui al comma 308 fra gli enti beneficiari;

Considerato che le risorse del fondo sono stanziare per le suindicate finalità di promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi e di valorizzazione del personale tecnico-amministrativo di cui all'art. 1, comma 310, lett. b) e c), della richiamata legge n. 234 del 2021;

Tenuto conto delle risorse già attribuite ai sensi del citato art. 19-ter del decreto-legge n. 75 del 2023, quantificate in 1,5 milioni di euro annui, per la promozione dello sviluppo professionale dei ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge e 0,5 milioni di euro annui finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Paolo Zangrillo è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Criterio di riparto

1. Le risorse del fondo di cui al comma 308, dell'art. 1, della legge n. 213 del 2023 sono ripartite in proporzione tra gli enti beneficiari tenuto conto del numero di ricercatori, di tecnologi, nonché delle unità di personale tecnico-amministrativo ivi in servizio alla data del 31 dicembre 2022.

Art. 2

Ripartizione delle risorse

1. Le risorse del fondo di cui all'art. 1 del presente decreto, pari a 14,52 milioni di euro, destinate alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data del 1° gennaio 2024, sono ripartite tra gli enti beneficiari di cui all'art. 1, comma 308, della legge n. 213 del 2023, secondo quanto previsto dalla tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le restanti somme, pari a 20,80 milioni di euro, destinate alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica, sono ripartite

tra i medesimi enti beneficiari secondo quanto previsto dalla tabella B, parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Principi generali
e criteri di assegnazione

1. Gli enti beneficiari provvedono all'assegnazione delle risorse di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, al personale tecnico-amministrativo, tenuto conto del grado di partecipazione offerto, in termini orari e qualitativi, a progetti, attività ed eventi finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca.

2. La quota assegnata non può in ogni caso superare il limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo i criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa.

3. Gli enti beneficiari definiscono gli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, orientati al rafforzamento delle competenze specifiche e all'incremento della competitività internazionale del sistema della ricerca e del know-how scientifico, tecnologico e culturale italiano per lo sviluppo economico del Paese.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2024

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
Zangrillo

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2024

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2329